

D.G. Commercio, turismo e terziario

Circolare regionale 5 dicembre 2014 - n. 10 Impianti stradali di distribuzione carburanti collocati sulla rete ordinaria - Rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante l'orario di apertura dell'impianto

Le disposizioni nazionali e regionali (art. 82, comma, 1 lett. f) della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6) in materia di utilizzo continuativo, senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato (cd. «Pre-Pay»), presenti sugli impianti ad uso pubblico di distribuzione di carburanti per autotrazione sulla rete stradale ordinaria, avevano previsto che tale modalità di rifornimento potesse essere svolta unicamente fuori dai centri abitati (art. 18 del testo del d.l. n. 1/2012 coordinato con la legge di conversione del 24 marzo 2012 n. 27).

La Commissione Europea ha avviato in proposito, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione EU Pilot (n. 4734/13/MARKT) con lettera dell'11 marzo 2013. In particolare la Commissione ha rilevato che la legislazione nazionale (segnatamente l'art. 28 del d.l. n. 98/2011, come modificato dal d.l. n. 1/2012) e regionale (in particolare Toscana, Puglia e Friuli Venezia-Giulia) relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura degli impianti non presidiati nell'arco delle 24 ore, viola il principio di libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 TFUE e il divieto di restrizione territoriale previsto dall'art. 15, par. 2, lett. a) della direttiva 2006/12/123/CE.

La Commissione si è dichiarata pronta all'archiviazione della procedura nel caso in cui l'Italia eliminasse, con legge, qualsiasi restrizione all'insediamento di stazioni di servizio non presidiate.

Sul punto è stato approvato il disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis» Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis divenuto Legge 30 ottobre 2014 n. 161, pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre 2014, che, all'art. 23 (Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane, caso EU PILOT 4734/13/MARKT), dispone:

«All'art. 28 comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni, si sostituiscono le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» con le seguenti «ovunque siano ubicati».

In conseguenza del disposto di cui sopra, i titolari di tutti gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso pubblico in esercizio in Lombardia collocati sulla rete ordinaria, potranno avvalersi della facoltà di procedere all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge europea n. 2013-bis, sono pertanto da intendersi disapplicate tutte le eventuali norme contrarie a quanto prescritto dall'art. 23 sopra citato.

Si precisa che, a causa delle peculiarità di erogazione dei prodotti metano e gpl, nonché per garantire la sicurezza degli utenti, gli impianti stradali dotati anche dei suddetti prodotti dovranno comunque garantire la presenza del gestore o di suoi collaboratori negli orari di erogazione dei prodotti metano e gpl.

Il direttore vicario
Paolo Mora